

LE RELAZIONI DI POTERE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

Dalla potenza del tiranno al potere sociale

Rapporto educativo e potere organizzativo nella realtà scolastica.
La funzione docente e le relazioni all'interno degli organi collegiali scolastici.

A cura del Prof. Pietro Nigro.

Il ruolo professionale dei docenti

1. Gli insegnanti: tra socializzazione professionale e trasformazione del ruolo.

Professione e ruolo degli Insegnanti costituiscono uno degli aspetti centrali dell'analisi del funzionamento delle Istituzioni scolastiche, ma la rilevanza della figura dell'Insegnante è legata all'emergere della Scuola formale di istruzione ed educazione, soprattutto negli anni '60 e '70 con la Scuola di massa come conseguenza della svolta storica della società: dalla società Contadina a quella Industriale. Per quanto riguarda la figura dell'Insegnante/Docente l'attenzione è stata rivolta principalmente ed in particolare:

- La socializzazione professionale (scelta della professione, formazione e aggiornamento);
- La natura del ruolo e delle funzioni specifiche;
- La posizione sociale ed il prestigio;
- Il sistema delle aspettative reciproche tra insegnanti ed allievi e più in generale tra Insegnanti e comunità;
- L'agire dell'Insegnante in relazione al contesto organizzativo e istituzionale ed in particolare il rapporto tra l'Insegnante e l'Istituzione scolastica, configurabile all'agire professionale di "impiegato" dello stato o a quello di un libero professionista;
- Gli insegnanti nei confronti delle innovazioni scolastiche.

2. Gli Insegnanti come risorse umane

Sono centrali in qualunque struttura che eroghi servizi, ma addirittura fondamentali nella scuola, che da esse dipende per la quasi totalità del suo agire. Nonostante il moltiplicarsi dei sussidi didattici disponibili, lo strumento principe per la formazione dei giovani è ancor oggi il rapporto diretto con l'insegnante. Perché la scuola possa quindi dirsi autonoma nello svolgimento dei fini che le vengono assegnati, occorre che essa disponga di una reale capacità di controllo rispetto a quelle che sono le sue risorse per eccellenza.

La formazione iniziale appartiene, si fa per dire, all'università. Si fa per dire, perché l'università finora non ha formato *insegnanti*, ma esperti delle diverse discipline, che poi – per qualche misterioso, e non di rado casuale, percorso – sono diventati docenti.

Il reclutamento costituisce l'altro passaggio cruciale per una autonomia effettiva. Se i docenti vengono scelti ed assegnati alle scuole da un soggetto esterno, essi saranno vagliati in funzione delle priorità e degli obiettivi di quel soggetto: e non in funzione delle esigenze e dei fini formativi autonomi individuati dalle scuole come risposta alla domanda ed ai bisogni educativi dei propri utenti. Ed anche questa è teoria: perché in realtà *nessuno sceglie i docenti*.

La gestione del rapporto di lavoro è la terza e fondamentale leva di controllo sul personale.

Ma neppur essa è oggi in grado di prestar forza all'autonomia organizzativa delle scuole, in quanto anch'essa governata da soggetti esterni, e con obiettivi del tutto diversi da quelli cui dovrebbe servire. I suoi aspetti cruciali sono: il contratto nazionale di lavoro, il codice disciplinare, il sistema degli incentivi collegato alle prestazioni ed il sistema delle carriere professionali.

Il contratto nazionale, per definizione, è esterno e remoto rispetto alle politiche educative delle singole scuole. Esso costituisce una fondamentale leva di equilibrio sociale, la cui funzione di sistema non si vuole qui mettere in discussione: ma nei fatti è andato molto al di là di tale ambito, spingendosi a regolare nel dettaglio numerosi aspetti essenziali della vita *interna* delle scuole (si pensi alle funzioni strumentali, ai collaboratori del dirigente, al funzionamento degli organi di governo interni).

La Funzione Docente nella legislazione...

a) D.P.R. 417 del 1974 - Art. 2 - Funzione docente

La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.

In particolare, essi:

- curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
- partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
- partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
- curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
- partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

- b) Decreto Legislativo n° 297 del 1994, (Testo Unico) - Art. 395
- c) Legge 312 dell'11 Luglio 1980 - Nuovo assetto retributivo – funzionale civile dello Stato. Sul ruolo degli Insegnanti fa riferimento al DPR 417 del 1974 (Decreti delegati).
- d) D.P.R. 209 del 10 Aprile 1987 - Accordo del 9 Febbraio 1987 relativo al comparto Scuola: trattamento economico del personale della pubblica Istruzione; trattamento retributivo, aggiornamento, formazione e mobilità del personale organizzazione del lavoro, negoziazione decentrata, relazioni sindacali, trattamento di missione e quiescenza, norme particolari per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario, varie.
- e) D.P.R. 399 del 23 Agosto 1988 - Triennio '88 – '90 , Accordo per il triennio 1988/'90 del 9 Giugno '88 relativo al personale del comparto scuola.

... e nella contrattualistica di riferimento.

- a) Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Comparto «Scuola» 1994 – 1997;
- b) Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola 1998-2001;
- c) Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola 2002 – 2005, Siglato il 16 Maggio 2003 Firmato il 24 Luglio 2003.
- d) Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola 2006– 2009 firmato in vigore dal 29 Novembre 2007.

Le relazioni all'interno degli organi collegiali scolastici.

Consiglio di Circolo o Istituto

Decreto legislativo 297 del 1994, Art. 10 cc da 1 a 10:

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

Decreto Interministeriale n° 44/2001, Art. 33 - Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale:

1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
 - a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
 - d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
 - e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;

- f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
- i) all'acquisto di immobili.

DPR 249 del 1998, Art. 4 c. 6 (comma modificato dal DPR 235 del 2007):

Adotta: Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. (DPR 235 del 2007 che modifica il DPR 249 DEL 1998).

La Giunta Esecutiva

D.lgs 297 del 1994, Art. 10, c.mi 10, 11 e 12:

10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

Decreto Interministeriale n° 44/2001, Art. 2 c. 3 e Art. 6 c. 2:

L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale - di seguito denominato "programma" - predisposto dal dirigente scolastico - di seguito denominato "dirigente" - e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'istituto o di circolo, di seguito denominati "Consiglio di istituto".

Collegio Dei Docenti

D.lgs 297 del 1994, Art. 7:

Art. 7: 1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.

DPR 275 del 1999, Art. 3 c. 3:

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

Consigli di Classe e Interclasse

D.lgs 297 del 1994, Art. 5:

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:

- a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
- b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
- c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
- d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.

Il ruolo del P.O.F: rito formale o atto di indirizzo di tutte le componenti scolastiche?

DPR n° 275 del 1999, Art. 3: Piano dell'Offerta Formativa.

Nell'art. 3 del regolamento in materia di autonomia scolastica il POF è il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa delle singole scuole o Istituti, adottano nell'ambito della loro autonomia. Il POF è un documento con cui le singole istituzioni scolastiche esplicitano la loro proposta formativa, adeguando alle aspettative sociali del territorio e della comunità tutti gli aspetti che si vogliono caratterizzare per quelle finalità preposte che è l'offerta formativa. In esse sono contenute le scelte culturali, didattiche, tecniche ed organizzative che ogni istituto intende adottare, ovviamente caratterizzandosi principalmente per la tipologia di indirizzo che ogni Istituto ha in se e consolidato nel corso della propria storia. Oltre alle discipline e alle attività facoltative, nella proposta sono contenuti gli eventuali accordi di rete e i percorsi formativi integrati. Con il POF ogni Istituzione scolastica dovrebbe stabilire con la propria utenza un "contratto" condiviso, esplicito, trasparente, flessibile, realizzabile e verificabile; pertanto il POF, dovrebbe essere caratterizzato sulle caratteristiche dei destinatari, ma anche dal profilo culturale che ogni scuola vorrebbe caratterizzarsi in funzione del proprio territorio.

